AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

N. 56 del Registro concessioni Anno 2022 N. 139 del Repertorio PROT.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (Adsp);

Visto il D.M. n.41 datato 01/02/2021 con il quale l'avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti il D.M. 6 aprile 1994 ed il D.M. 18.9.2006 che hanno definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e il Regolamento al Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Visto il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP approvato con Delibera del Presidente n.358/18;

Vista la Delibera Co. Ge. n. 64 del 27/11/2020 – "Accordo ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto del 1990 n. 241 tra ADSP MTC e Comune di Castellamare di Stabia inerente la definizione degli ambiti di competenza ai fini dell'aggiornamento del SID Portale del Mare D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169……";

Premesso che la Ditta D'Oriano Alfonso, con sede in Via Privati, n. 76 - 80053 – Castellammare di Stabia (NA), P.IV A 07706391211, è titolare della C.D.M. n. 71/2020 (R.eg. n. 85), con validità fino al 30/09/2021, per il mantenimento, in località Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia, di uno specchio acqueo di mq 300,00 adiacente il ciglio banchina di ml 30,00 e parte di scogliera di mq 283,28 destinati all'ormeggio inoperoso dei mezzi da lavoro e l'accosto temporaneo di materiali e di un container per deposito attrezzi di mq 14,40, per complessivi mq 597,68. Il tutto adibito per le attività prevalenti dell'impresa, ovvero, attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua e la gestione, l'armamento e l'amministrazione di navi e natanti in genere (propri o di terzi). Detti beni sono individuati al catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia (C129) al foglio 10, part. 45;

Considerato che:

- con istanza acquisita al protocollo generale n. 4179 del 23/02/2021 e successiva relazione di chiarimenti acquisita al protocollo n. 22074 del 01/10/2021, la Ditta D'Oriano Alfonso ha trasmesso la modulistica SID - D2 finalizzata al rinnovo per anni 4 (quattro) della citata Concessione rilasciata ex art. 36 c.n. n. 71/2020 con scadenza al 30.09.2021, per il mantenimento di un ciglio banchina con antistante specchio acqueo per ormeggio inoperoso dei mezzi da lavoro e parte di scogliera esistente per l'accosto temporaneo di materiali, oltre il posizionamento di una struttura prefabbricata ad uso deposito attrezzi, per complessivi mq 597,68, in località Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia;
- con avviso prot. n. 23892 del 21/10/2021, la predetta istanza è stata resa pubblica a norma dell'art.18 reg. cod. nav. senza che nei termini siano pervenute domande in concorrenza e/o osservazioni;
- il Comitato di Gestione, con Delibera n. 100 del 13/12/2021, ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo concessorio di cui all'istruttoria dell'istanza prot. n. 4179 del 23/02/2021 e successiva relazione di chiarimenti prot. n. 22074 del 01/10/2021;

Ritenuto che il rinnovo del titolo concessorio n. 71/2020 non è in contrasto con il P.R.P. del Porto di Castellammare di Stabia, approvato con decreto congiunto del Ministero dei LL.PP. e della Marina Mercantile, n.10522 del 16.01.1962 - che trova la propria fonte nella Legge del 20.08.1921 n. 1177

(poi integrata con Legge 03.11.1961 n. 1246), quale atto di programmazione per la realizzazione di opere pubbliche senza incidere sulle destinazioni d'uso se non in quanto strettamente correlate alla natura stessa delle opere oggetto di programmazione - e comunque, nel presente atto di rinnovo vengono riportate specifiche clausole risolutive - espressamente sottoscritte dal concessionario - in relazione all'evoluzione ed attuazione degli strumenti di programmazione e di pianificazione di cui al D.P.S.S., adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 80 del 26/10/2021, nell'eventualità di interferenze con il godimento dei beni/aree oggetto della concessione, trattandosi peraltro di mera occupazione con specchio acqueo e piccolo prefabbricato amovibile ad uso deposito;

Preso atto che:

- il concessionario ha provveduto a prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 17 rcn, a mezzo polizza fideiussoria n. N00173/110738617 stipulata con Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- il concessionario non versa in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP MTC per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo come da estratto contabile del 21/03/2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Il Dirigente
Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia
Dr. Giovanni Annunziata

Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini di cui all'art. 10, comma 4, lett. c), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di atto concessorio vigente fino al 30/09/2025;

Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe GRIMALDI

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione;

CONCEDE

Alla **Ditta D'Oriano Alfonso, con sede in Via Privati, n. 76 - 80053 – Castellammare di Stabia (NA), P.IVA 07706391211,** l'utilizzo, in località Molo Foraneo del Porto di Castellammare di Stabia, di uno specchio acqueo di mq 300,00 adiacente il ciglio banchina di ml 30,00 e parte di scogliera di mq 283,28 destinati all'ormeggio inoperoso dei mezzi da lavoro e l'accosto temporaneo di materiali e di un container per deposito attrezzi di mq 14,40, per complessivi mq 597,68. Il tutto adibito per le attività prevalenti dell'impresa, ovvero, attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua e la gestione, l'armamento e l'amministrazione di navi e natanti in genere (propri o di terzi). Detti beni sono individuati al catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia (C129) al foglio 10, part. 45;

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, **per il periodo decorrente dal 01.10.2021 al 30.09.2025**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 34.812,88**, calcolato in misura provvisoria, salvo conguaglio, in base alle "Tabelle dei canoni demaniali marittimi per concessioni" della soppressa Autorità Portuale di Napoli, determinate ai sensi dell'art. 15, co. 2 del dl 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Tabella D Cat. B n. d'ordine 109 e 130), applicate dall'AdSP ai sensi dell'art. 7 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. **Il canone annuo 2022, già corrisposto dal concessionario, è pari ad € 8.703,22**, determinato applicando i valori di cui alla Circolare Ministeriale n. 3 del 29 dicembre 2021, con cui è stata fissata la misura del +7,95 % per l'adeguamento delle misure unitarie (indice ISTAT) dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2022, è soggetto ad indicizzazione annuale a norma dell'art.4 della sopracitata normativa ed esente da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i. **Ai fini dell'imposta di registro, la somma da corrispondere è pari a € 696,26.**

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli

nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della

Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese, per le quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà inoltre lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ed alla corresponsione dei relativi oneri tariffari,di legge, nonché assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008;
4. il concessionario s'impegna a corrispondere le somme dovute per le utenze a servizio delle parti comuni del fabbricato ove sono ubicati i beni concessi da ripartire con gli altri concessionari

presenti nell'edificio summenzionato e inoltre, resta a carico del concessionario – solidalmente con gli altri concessionari del summenzionato edificio - l'onere e la responsabilità connessa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ed al mantenimento di esse in efficienza e sicurezza, anche con riferimento ad eventuali accessori (ascensori, illuminazione cassa scale e servizi igienici comuni). In relazione a tale clausola il concessionario dovrà assicurarsi, prima dell'esercizio, che siano state acquisite – e permanga la validità – di tutte le certificazioni di idoneità e sicurezza previste dalla vigente normativa;

5. è posto in capo al concessionario l'onere della certificazione d'idoneità statica che attesti le condizioni di sicurezza delle strutture portanti o, in alternativa, il "*documento di valutazione della sicurezza degli edifici esistenti"* conforme alle NTC 2008 (DM 14/01/2008 e Circ. n.617/2009 integrata successivamente dal DM 17/01/2018 e Circ. n.7 del 21/01/2019 del C.S.LL.PP., dei beni d.m. concessi;
6. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure previste dalla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
7. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
8. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP.
9. ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
10. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
11. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli

anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito; nonché conguagli canone ed incrementi successivi del canone determinati in attuazione dell'art. 13 legge 84/94;

12. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza: conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica, s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

13. ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs 159/2011, laddove, decorso il termine di cui al comma 2, dovessero verificarsi condizioni interdittive, il presente atto sarà soggetto a revoca; inoltre, in caso di eventuale esito non favorevole delle verifiche attualmente in corso (come previste dal regolamento adottato dalla scrivente AdSP MTC con delibera n. 358/2018), la presente concessione è da ritenersi revocata;

14. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcune modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 0,30% su base annua, divisore 360;

15. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente; ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di

canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;

16. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

17. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

18. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica";

19. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;

20. il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

21. la validità del presente atto è, comunque, subordinata e/o vincolata risolutivamente alle previsioni di carattere pianificatorio/programmatorio approvate dai competenti Organi della AdSP MTC e/o prevalenti o differenti interessi pubblici prevalenti e, in ogni caso, assoggettata alle previsioni di cui all'art. 42 cod. nav.

Al concessionario che:

- ha provveduto a prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 17 rcn, a mezzo polizza fideiussoria n. N00173/110738617 stipulata con Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- non versa in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'AdSP MTC per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo come da estratto contabile del 21/03/2022;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale della società.

Napoli, 12.04.2022

IL CONCESSIONARIO
Ditta D'Oriano Alfonso
via Privati, 76
80053 Castellammare di Stabia (Na)
C.F. DRNLNS86R23L845A
P.Iva 07706391211

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni speciali: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

IL CONCESSIONARIO
Ditta D'Oriano Alfonso
via Privati, 76
80053 Castellammare di Stabia (Na)
C.F. DRNLNS86R23L845A
P.Iva 07706391211

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Annunziata

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 1035 del 13042022
per l'importo di € 696,26
Salerno, lì 13042022